



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali
dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Ai Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Oggetto: Scuole paritarie di ogni ordine e grado con sede in Emilia-Romagna: disposizioni per la presentazione delle domande di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia o di nuovi corsi completi a partire dalla prima classe. Richieste di attivazione di classi collaterali. A.S. 2016-2017.

Con la Circolare Ministeriale 21 dicembre 2015 n.22, il termine previsto per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2016-2017 è stato fissato al 22 febbraio 2016.

Al termine delle operazioni di iscrizione, i Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno presentare richiesta:

- di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
- di attivazione di nuovi corsi completi a partire dalla prima classe per le scuole primarie e secondarie di I e II grado;
- in via eccezionale, di attivazione di classi collaterali.

Tali richieste si collocheranno all'interno del quadro delineato dalle normative vigenti ed in particolare:

- 1) Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 novembre 2007 n. 267 "Regolamento recante: *Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27*" che all'art. 1 comma 8 prescrive quanto segue: "In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo delle iscrizioni annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'art. 1 comma 4 della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi".
- 2) Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 ottobre 2008 n. 83 "Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale concernente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento" che recita all'art. 4 commi:
 - 4.6 "In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell'art. 1 comma 4, della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi”

- 4.7 “Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti”
- 4.8 “Per le classi terminali della scuola secondaria di II grado il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti”.

Per il corretto inquadramento di quanto previsto ai punti 4.7 e 4.8 si ricorda che la Legge 62/2000 richiede per le scuole paritarie l’organica costituzione di corsi completi; pertanto l’attivazione di classi collaterali deve intendersi come assolutamente eccezionale; tale eccezionalità è ulteriormente sottolineata per quanto riguarda le classi quinte della scuola secondaria di II grado, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Esami di Stato.

Per le iscrizioni dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Circolare Ministeriale n.22/2015 citata.

Stante quanto sopra delineato, con la presente si dispone quanto segue.

A – Attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia paritaria.

L’attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia paritaria ricade in quanto previsto al comma 4.7 delle Linee guida sopra citate. Pertanto i Gestori che intendano avviare nuove sezioni per l’anno scolastico 2016-2017 dovranno farne richiesta all’Ufficio Scolastico dell’ambito territoriale competente entro il termine del **5 agosto 2016**. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante l’idoneità dei locali scolastici all’accoglimento della nuova sezione nonché l’elenco dei bambini con data e luogo di nascita. I Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove sezioni prima dell’avvio dell’a.s. 2016-2017.

B – Attivazione di nuove classi prime in previsione dell’attivazione di un corso completo.

Le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado che intendano avviare nuove classi prime in previsione dell’attivazione di un corso completo presenteranno richiesta all’Ufficio dell’ambito territoriale competente, entro il **termine perentorio del 31 marzo 2016**. Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l’idoneità dei locali all’accoglimento del nuovo corso completo, l’identità e la precedente scolarità degli allievi, i titoli di studio e le abilitazioni dei docenti (ove nuovi assunti).



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

I Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove classi prime in previsione del completamento del nuovo corso.

C – Attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali del primo ciclo di istruzione e dei primi 4 anni della scuola secondaria di II grado.

Come detto in precedenza, l'evenienza di cui al presente comma deve intendersi come eccezionale e comunque non può dare luogo a corsi ampiamente incompleti o frammentati. Le scuole paritarie primarie, secondarie di I e di II grado che, a causa di nuove iscrizioni o di ripetenze, si troveranno a dover attivare una classe collaterale iniziale o intermedia, presenteranno richiesta all'Ufficio dell'ambito territoriale competente, entro il **termine perentorio del 14 luglio 2016**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine perentorio indicato. Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'idoneità dei locali all'accoglimento della classe collaterale, l'identità e la precedente scolarità degli allievi, ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni.

I Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali provinciali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove classi collaterali.

D – Attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado.

In ottemperanza al disposto del comma 4.8 delle Linee Guida citate, i Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, come evenienza eccezionale, necessitano dell'attivazione di una classe quinta collaterale, dovranno presentare richiesta all'Ufficio dell'ambito territoriale competente, entro il **termine perentorio del 14 luglio 2016**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine perentorio indicato. Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'idoneità dei locali all'accoglimento della classe collaterale, l'identità e la precedente scolarità degli allievi, ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni.

Gli Uffici degli ambiti territoriali provinciali instruiranno il procedimento, predisporranno il decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica (o di non accoglimento dell'istanza presentata dal Gestore) e trasmetteranno quest'ultimo a questa Direzione Generale entro il **10 agosto 2016**: il decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica in caso di classi quinte collaterali in scuole secondarie di II grado è riservato alla firma del Direttore Generale.



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

E' fatto divieto ai Gestori di attivare nuove sezioni, classi collaterali o nuovi corsi senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica.

E – richiesta di modifica delle convenzioni per le scuole primarie paritarie

I Gestori delle scuole primarie paritarie convenzionate potranno presentare istanza di modifica della convenzione per aumento o diminuzione di classi e/o ore di sostegno.

Le diminuzioni dovranno essere comunicate al momento in cui si verifichi la mancata attivazione della classe o il venir meno della necessità delle ore di sostegno.

Le richieste di aumento del contributo in convenzione per aumento di classi dovranno pervenire contestualmente alle richieste di ampliamento del riconoscimento della parità scolastica di cui ai precedenti punti.

Le richieste di aumento delle ore di sostegno in convenzione dovranno pervenire agli Uffici degli ambiti territoriali entro il **30 giugno 2016** corredate delle certificazioni e delle diagnosi funzionali ex lege 104/92.

Gli Uffici degli ambiti territoriali provvederanno ad acquisire il parere del GLH provinciale in relazione alle ore di sostegno che possono essere riconosciute a ciascun nuovo alunno sulla base della certificazione e del profilo funzionale.



Direttore Generale
Stefano Versari

Responsabile del procedimento: Graziella Roda Tel. 051/3785263 e-mail: graziella.roda@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** – Tel.: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it